

Belluno, 12 giugno 2020

- Ai Dirigenti scolastici

E p.c.

- Alle RSU
- Al personale docente e ata
- Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Belluno

Oggetto: **Diritti alla fruizione delle ferie del personale docente e ata.**

Preg.mi Dirigenti,

pervengono all'Organizzazione Sindacale scrivente ripetute segnalazioni di disposizioni limitative della fruizione delle ferie emanate da alcune scuole. Nello specifico ci sono state rappresentate situazioni in cui viene compressa la finestra temporale della possibile fruizione dei giorni di ferie maturati nel corrente anno scolastico: in alcuni casi si impone un periodo uguale per tutti, in altri se ne ritarda l'inizio, in altri ancora (la maggior parte) si fissa un termine prestabilito (non oltre la prima quindicina di agosto, non oltre il 22 agosto ecc.).

Pur comprendendo le inevitabili difficoltà organizzative legate agli adempimenti relativi alla conclusione del corrente anno scolastico e all'avvio del prossimo, dovute alle numerose novità derivanti dalle recenti disposizioni emanate nel quadro delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, ribadiamo che **le disposizioni regolatrici della fruizione delle ferie non hanno subito alcuna modifica, neppure in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria** che ha coinvolto il Paese in questi mesi. Richiamiamo pertanto le Istituzioni scolastiche al rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 13 del CCNL 2006-2009, il personale scolastico (docente ed Ata) ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie retribuito. **Le ferie sono un diritto costituzionale irrinunciabile (art. 36 della Costituzione) e non sono monetizzabili.**

Per quanto concerne il **personale ATA**, *"la fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto"* (cfr. CCNL 2007, art. 13 c. 11).

Per il personale docente **"le ferie devono essere fruiti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche"** e *"in caso di particolari esigenze di servizio [...] che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruiti dal personale docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica"* (cfr. CCNL 2007, art. 13 c. 10). E' bene ricordare che, nel periodo estivo, **la sospensione delle attività didattiche decorre dal 1 luglio al 31 agosto di ciascun anno scolastico e quindi, in tale arco temporale, è possibile usufruire delle ferie per tutto il personale** (a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto sino al 31 agosto), ad eccezione di coloro che sono impegnati negli Esami di Stato, per i quali è disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame e il 31 agosto. Si dovrebbe riferire, al riguardo, delle modifiche apportate *ex lege* al CCNL in materia di fruizione delle ferie di settore col combinato disposto delle norme contenute al c.8 art. 5 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, e ai cc. 54, 55 art. 1 L. 228/2012: a far data dal 1 gennaio 2013, anche il personale docente a tempo indeterminato fruisce delle ferie nel più ampio periodo di *"sospensione delle lezioni"*.

L'unica possibilità di riduzione o di frazionamento del periodo in cui poter richiedere le ferie è quella, espressamente prevista dall'art. 28 c. 4 del CCNL 2007, in cui il Collegio dei Docenti abbia deliberato un piano annuale delle attività che preveda impegni specifici nei mesi di luglio e agosto e, in tale evenienza, giova ricordarlo, il CCNL 29 novembre 2007 all'art.28 c. 4 prevede che di tale piano, o di ogni sua successiva modifica (che, peraltro andrebbe adottata con lo stesso procedimento, ai sensi della stessa norma) debba essere data informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Questi mesi di "lockdown" hanno richiesto un forte impegno ai lavoratori del mondo della conoscenza e hanno comportato elevati livelli di stress per la gran parte dei docenti che hanno dovuto, repentinamente, adattarsi alla DaD o meglio alla didattica di emergenza, in una situazione mutevole e precaria, con indicazioni non sempre chiare e talvolta contraddittorie da parte dell'Amministrazione. In questo quadro **il diritto/dovere alle ferie estive, intese** - nella loro funzione autentica - **come periodo di ristoro**, riveste un'importanza ben maggiore rispetto ad una situazione ordinaria. L'individuazione del periodo in cui richiedere le ferie, necessarie per **"garantire, anche nell'interesse dell'amministrazione, l'integrità psicofisica del dipendente contro il logorio conseguente alla prestazione del servizio"** (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 19/06/1966, n. 388), dovrà certamente tenere conto delle esigenze organizzative della scuola, ma non potrà che essere consequenziale alle scelte deliberate dal Collegio dei Docenti e coerente con le disposizioni normative legislative e pattizie.

Riteniamo, dunque, che qualunque circolare interna che comporti una compressione dell'arco temporale in cui poter usufruire dei giorni di ferie, che non sia motivata da impegni previsti nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Precisiamo inoltre che, per il personale docente, **le ore di attività funzionali all'insegnamento**, da ascrivere all'articolo 29, c. 3 lettera a) del CCNL **devono essere programmate e approvate dal Collegio dei Docenti e devono rientrare nel limite definito "fino a 40 ore" quindi qualsiasi riunione ulteriormente convocata nel corso del presente anno scolastico andrà retribuita come da tabella allegata al contratto, trattandosi di ore aggiuntive funzionali all'insegnamento.** In questo conteggio in taluni casi non sono stati considerati incontri ai quali i docenti hanno lavorato oltre la calendarizzazione annuale, per necessità dettate dall'emergenza in atto.

Distinti saluti,

Lorenzo Rispoli